

LP ADVISORY

NEWSLETTER 05/2026

06.03.2026



IN QUESTA EDIZIONE

1. Fondo di tesoreria INPS – modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2026

1

Fondo di tesoreria INPS – modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2026

A tutti i clienti

Premessa

La legge di Bilancio 2026 ha previsto che, a decorrere dal 01/01/2026, sono tenuti al versamento al Fondo Tesoreria INPS delle quote di TFR maturate e accantonate, anche i datori che raggiungano o superino (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente al periodo di paga considerato.

Limitatamente al biennio 2026 e 2027 l'obbligo non opera se, nel medesimo anno solare, il personale in forza risulti inferiore ai 60 dipendenti.

Inoltre, a partire dal 01/01/2032, l'obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore alle 40 unità, fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell'anno precedente all'anno di volta in volta in corso.

Per il periodo 2028-2031, continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti, già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria.

L'obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria, al raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui sopra, ricorre in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall'articolo 2120 del Codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria.

L'INPS, con circolare n. 12 del 05/02/2026, ha fornito le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla legge di bilancio che vengono di seguito riepilogate.

1. Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

Sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell'articolo 2120 del Codice civile.

In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione) o cessione di contratto: se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest'ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione.

Se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Sono assoggettati all'obbligo contributivo i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all'estero (indipendentemente dall'esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore.

Qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie. L'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall'articolo 2120 del Codice civile, con l'obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

2. Requisito dimensionale e criteri di determinazione

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato. Si evidenzia che nella prassi amministrativa si considera l'anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell'anno solare precedente:

Periodo	N. addetti
2026-2027	60 addetti
2028-2031	50 addetti
Dal 2032	40 addetti

Al riguardo, si precisa che i riferimenti temporali contenuti nella disposizione in argomento devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all'anno solare precedente (ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2025 - 1° gennaio al 31 dicembre 2025).

Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all'anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all'obbligo di conferimento delle quote di TFR per l'anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell'anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l'obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all'anno 2026.

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull'obbligo di versamento. La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale.

Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall'orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time.

Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all'orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità per frazioni/superiori alla metà dell'orario normale.

Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato "SC34".

L'Istituto, in ogni caso, effettua le necessarie verifiche.

3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Ai fini della determinazione dell'importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.

La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla retribuzione l'aliquota pari al 7,41 % (1/13,5), secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. Dall'importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50 %. Il contributo dello 0,50 % continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.

4. Decorrenza dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, con le stesse modalità e tempistiche previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

5. Misure compensative

Il conferimento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS dà diritto al datore di lavoro a specifiche misure compensative contributive, già previste dalla normativa vigente:

Misura compensativa	% di compensazione	Legge di riferimento
Esonero dal contributo al Fondo di Garanzia TFR in proporzione alla quota di TFR conferita: 1. alle forme pensionistiche complementari; 2. al Fondo di Tesoreria INPS.	0,20 % – 0,40 % per i dirigenti industriali	art. 10, D.Lgs. n. 252/2005
Ulteriore esonero contributivo INPS in proporzione al TFR maturando conferito	0,28 %	art. 8, D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005

6. Periodi pregressi

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare data da quello di inizio dell'attività.

Le aziende costituite antecedentemente all'anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a data dal 01/01/2026.

I datori di lavoro possono assolvere all'obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il 16/05/2026.

7. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria

Le prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria continuano ad essere disciplinate dalla Circolare INPS del 03.04.2007 n. 70.

7.1. Liquidazione del trattamento di fine rapporto

L'erogazione del trattamento di fine rapporto (annualmente calcolato e rivalutato secondo le consuete modalità previste dall'articolo 2120 c.c.) e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità previste dall'articolo 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 01/01/2007, vengono erogate dal Fondo di Tesoreria.

Il lavoratore presenta domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità: 1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; 2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all'Istituto (contributi IVS e altri minori).

Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito azienda.

7.2. Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto

Le anticipazioni del trattamento di fine rapporto sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo. Le suddette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di

lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31/12/2006. Nei casi in cui l'importo complessivo dell'anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte.

7.3. Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali

Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese (a titolo di prestazione finale o di anticipazione) ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.

In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.